

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1933

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto col Ministro dell'interno

(AMATO)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

e col Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee

(BONINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2007

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997, con Scambio di Note modificativo effettuato a Roma il 20 gennaio 2003 e il 10 marzo 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	14
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	17
Disegno di legge	»	19
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca del trasporto internazionale di viaggiatori e merci fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intendano intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi, secondo il principio della reciprocità del trattamento.

L'Accordo ha richiesto un'istruttoria complessa che ha condotto ad uno Scambio di Note correttivo per armonizzare, su richiesta dell'allora Ministero delle finanze, la terminologia doganale utilizzata in taluni articoli dell'Accordo (articoli 12, 19, 20, 21, 22) alla normativa comunitaria corrispondente.

In seguito alle procedure bilaterali di adeguamento del testo, la Parte moldava ha sollecitato la ratifica dell'Accordo, al fine di regolamentare il trasporto su strada con l'Italia e di permettere lo sviluppo, tra l'altro, dell'interscambio commerciale.

In particolare, l'Accordo prevede che i vettori di ciascuna Parte hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione, sia in transito nel territorio dell'altra Parte (articolo 1).

L'articolo 5 stabilisce che il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito e occasionali, è soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria.

Le autorizzazioni, che consentono viaggi di andata e ritorno, saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione Mista, istituita per l'attuazione

dell'Accordo, durante gli incontri previsti all'articolo 26 dell'Accordo stesso (articolo 4).

Gli articoli 6 e 7 dettano disposizioni in materia di trasporto interno di viaggiatori, non ammesso, e di servizi di transito, effettuati sulla base di un'apposita autorizzazione.

L'articolo 12 dispone che i trasporti di merci con destinazione in uno dei due Paesi contraenti, sia in conto proprio che in conto terzi, sono assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe, previste, peraltro, per i trasporti funebri, i trasporti destinati alle esposizioni, i trasporti occasionali destinati o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi, i trasporti postali, i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti, i trasporti scortati di merci di valore.

È vietato, ai sensi dell'articolo 14, il carico di merci sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale).

Ai sensi dell'articolo 15, i requisiti riguardanti imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.

Il presente Accordo provvede ad esentare i carburanti e i combustibili che si trovano nei serbatoi normali previsti dal costruttore per il tipo di veicolo e i pezzi di ricambio dai diritti doganali e dalle tasse di entrata (articolo 21).

Le fatturazioni e i pagamenti dei servizi di trasporto, in applicazione dell'Accordo, debbono essere eseguiti in valuta liberamente convertibile, e i relativi trasferimenti, previo assolvimento degli obblighi fiscali, dovranno

avvenire senza limitazioni o ritardi. Nel caso vengano stipulati tra le Parti accordi di pagamento si applicheranno questi ultimi (articolo 23).

L'Accordo, inoltre, all'articolo 24 individua le sanzioni applicabili, su richiesta delle

Autorità competenti dello Stato nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.

L'Accordo sarà valido per il periodo di cinque anni, e si rinnoverà automaticamente salvo denuncia di una delle Parti.

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Art. 26 comma.....
2. Art.... comma.....
3. Art.... comma.....
4. Art. ... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell' Articolo n. 26

- Riunioni della Commissione mista e relative spese d'interpretariato.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diařia di missione in base al Decreto 13 gennaio 2003, alle leggi indicate in Appendice ed al D.L. n. 223/06
- Pernottamento, biglietto aereo e spese d'interpretariato in base ai prezzi - tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo.

Calcoli logico-matematici secondo quanto indicato dall'Amministrazione competente.

e/o

C.3) Altre modalit  di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-10.500	/	-10.500

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	10.500	/	10.500
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
Totale fondi speciali		10.500	/	10.500

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge.....articolo..... comma.....			
-Legge.....articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge.....articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	10.500	/	10.500
---------------------------------	---------------	----------	---------------

SEZIONE V**EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Moldova in materia di regolamentazione dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci comporta un onere per la partecipazione italiana alle riunioni della Commissione mista (articolo 26), incaricata dell'esame per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo e che si riunirà alternativamente in Moldova ed in Italia, nonché per assicurare le funzioni d'interpretariato.

Nell'ipotesi dell'invio a Chisinau di quattro funzionari per un periodo di quattro giorni e dell'utilizzo di un interprete, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

- pernottamento (euro 150 al giorno x 4 persone x 4 giorni)	euro	2.400
- diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 83 che è ridotta di euro 28 corrispondenti ad un terzo della diaria. Ad euro 55 vanno aggiunti euro 21, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 76 x 4 persone x 4 giorni)	»	1.216

Spese di viaggio:

- biglietto aereo andata-ritorno Roma-Chisinau (euro 1.200 x 4 persone)	»	4.800
- spese per un interprete (euro 520 x 4 giorni)	»	2.080

Totale onere (articolo 26)	euro	10.496
----------------------------	------	--------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2007 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta ad euro 10.496 in cifra tonda euro 10.500.

Detto importo è da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, Direzione generale autotrasporti persone e cose.

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata nonché dell'utilizzo dell'interprete, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Il calcolo della missione è stato effettuato in base al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

A) e B) – *Necessità dell'intervento normativo e analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente*

Accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta di legge e di precedenti norme di delegificazione.

L'Accordo internazionale tra l'Italia e la Moldavia in materia di auto-transporto di persone e merci costituisce la normativa fondamentale per la disciplina del trasporto su strada tra i due Paesi.

La stipulazione dell'Accordo è stata espressamente richiesta dalla Parte moldava.

L'Accordo comporta un onere, seppure non elevato, per le finanze dello Stato per lo svolgimento delle Commissioni Miste e va assoggettato a legge che ne autorizzi la ratifica.

C) *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente*

Per quanto di competenza di questo Ministero, non risulta che l'Accordo incida sulla normativa previgente.

Gli articoli finanziario/doganali contenuti nell'Accordo (articoli 18-23) ricalcano disposizioni contenute in analoghi accordi già stipulati con vari Paesi, ai cui negoziati il Ministero dell'economia e delle finanze ha partecipato. Si evidenzia, peraltro, che il Ministero degli affari esteri ha provveduto allo Scambio di Note correttivo dell'Accordo in base alle rilevazioni effettuate dallo stesso Ministero dell'economia italiano.

D) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

L'Accordo si limita a disciplinare lo svolgimento degli autotrasporti internazionali tra l'Italia e la Moldavia, quindi non interferisce con l'ordinamento comunitario.

E) *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

Non risulta alcuna incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

- F) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.*

L'Accordo non incide con tali fonti legislative.

- G) *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale e verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

È compatibile e coerente.

ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

- A) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non si rilevano nuove definizioni normative.

- B) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

Non ci sono nell'Accordo riferimenti normativi specificati.

- C) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Non occorre introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

- D) *Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.

- E) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, anche costituzionale, in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso*

Non risultano, in materia, orientamenti giurisprudenziali; l'Accordo non contrasta con la giurisprudenza costituzionale consolidata, né vi sono giudizi di costituzionalità in corso.

F) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge, vertenti su materia analoga, all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non vi sono progetti di legge in materia all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) *Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti*

L'amministrazione italiana, deputata all'attuazione dell'Accordo, come per tutti gli accordi del settore già stipulati con svariati Paesi, è il Ministero dei trasporti.

Il Ministero dell'economia e delle finanze viene ordinariamente chiamato a partecipare alle Commissioni Miste, di cui all'Accordo, in ragione delle specifiche competenze in materia finanziaria e doganale (articoli da 18 a 23).

L'Agenzia delle dogane, in esecuzione delle direttive poste dal Ministero dei trasporti, tramite gli Uffici doganali, nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo, opera il controllo materiale delle autorizzazioni al trasporto previste dall'Accordo stesso ed esibite dai vettori stranieri in Italia.

A tali controlli provvede anche la Guardia di finanza e il Ministero dell'interno, coordinando gli organismi che svolgono compiti di polizia stradale.

Destinatari dell'Accordo sono specificamente le imprese di trasporto su strada, sia di merci che di passeggeri, stabilite nei due Paesi contraenti.

Indirettamente sono interessati alla normativa contenuta nell'Accordo anche i soggetti che svolgono attività di importazione/esportazione o, in genere, attività commerciali con la Moldova, e ricorrono a vettori stradali per i trasporti (spedizionieri doganali, industriali, operatori commerciali).

B) e C) *Ricognizione degli obiettivi del progetto e dei risultati attesi. Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle Amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo**- obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo*

Obiettivo primario dell'Accordo è consentire lo svolgimento dei servizi di autotrasporto tra i due Paesi, nell'ambito di una normativa che regoli puntualmente diritti ed obblighi dei vettori e del personale impiegato nei trasporti.

Obiettivo di medio/lungo periodo è riconoscere ai vettori italiani interessati un nuovo mercato, foriero di notevoli possibilità di sviluppo, anche con riguardo all'istituzione di servizi di linea per trasporto passeggeri.

L'Accordo, contingentando le autorizzazioni, consente un numero di trasporti di merci di destinazione (ogni permesso consente il viaggio di andata e ritorno) pari al numero di autorizzazioni di volta in volta scambiate.

La ricaduta economica immediata per i vettori interessati equivale ai corrispettivi per i servizi di trasporto svolti.

La fissazione del contingente sia per i trasporti di destinazione che per quelli di transito, predetermina, inoltre, il quantitativo di trasporti eseguibile al massimo su strada, da ciascuna delle due Parti, consentendo, in caso di esaurimento delle autorizzazioni per uno dei due contraenti, che i vettori dell'altro partecipino almeno parzialmente all'attività, ove il mercato lo richieda.

I destinatari indiretti (spedizionieri, industriali, artigiani, commercianti, eccetera) hanno la possibilità di inserirsi nell'interscambio Italia - Moldavia, usufruendo dei servizi di trasporto regolati dall'Accordo per il movimento delle merci o passeggeri, potendo scegliere tra la qualità del servizio (in genere maggiormente garantita dal vettore italiano) e il prezzo più basso (offerto dai vettori moldavi).

L'Accordo sull'autotrasporto potrà, del resto, contribuire alla crescita dell'economia moldava, dal cui miglioramento potranno esserci ricadute positive anche per l'Italia.

L'Accordo fornisce, inoltre, lo strumento (la Commissione Mista) per adottare o proporre ad altre autorità competenti decisioni che promuovano lo sviluppo o il migliore svolgimento dei trasporti su strada, quando le necessità del mercato lo suggeriscano.

D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale

I presupposti organizzativi sono quelli già in essere per l'applicazione degli Accordi con gli altri Paesi dell'area.

I presupposti finanziari sono indicati nella relazione tecnico finanziaria.

I presupposti economici (cioè l'esistenza di ricadute su uno o più settori economici non direttamente ricomprese negli obiettivi dell'intervento) possono essere individuati con riguardo all'incidenza del costo del trasporto sulle attività produttive, in relazione ai valori di interscambio con la Moldavia.

E) Aree di criticità

Non si rilevano aree di criticità. Non occorrono nuove strutture amministrative.

F) e G) Opzioni alternative alla regolazione; Strumento tecnico normativo più appropriato

Attualmente non ci sono opzioni alternative alla regolazione in quanto, per i trattati internazionali, è prevista la ratifica con legge in caso di introduzione di oneri finanziari (articolo 80 della Costituzione).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997, con Scambio di Note modificativo effettuato a Roma il 20 gennaio 2003 e il 10 marzo 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.500 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A C C O R D O

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MOLDOVA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA
DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, successivamente denominate le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

Art. 1

I vettori di ciascuna Parte contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

I - TRASPORTO VIAGGIATORI

1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

Art. 3

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.

3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

Art. 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26.

Art. 5

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.

3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.

4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della parte contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede.

5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

6. L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.

7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.

8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.

Art. 6

I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente.

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

Art. 7

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.

2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

1.4 SERVIZI OCCASIONALI

Art. 8

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:

1) il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;

2) il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare:

a) vuoto;

b) oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo nel porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;

c) oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;

3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente.

Art. 9

1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.

2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori.

3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.

4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente.

1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

Art. 10

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente.

2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente.

3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

4. L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.

5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte contraente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

II - TRASPORTO DI MERCI

2.1 TRASPORTI TRA I DUE PAESI E TRASPORTI IN TRANSITO

Art. 11

1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dagli Artt. 12 e 13 e, salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.

2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

Art. 12

1. Tutte salvo le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei materiali di cui al seguente elenco di trasporti nei e dai territori delle due Parti contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente:

- 1) i trasporti funebri;
- 2) i trasporti di materiale destinato alle esportazioni;
- 3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
- 4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti al veicolo adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
- 5) i trasporti postali;
- 6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;
- 7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicolo speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
- 8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
- 9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione, il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
- 10) i trasporti di api e avannotti.

2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.

3. Nell'effettuazione dei trasporti di cui al presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore.

Art. 13

1. L'autorizzazione, valida per l'andata ed il ritorno, non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.

2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.

3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

Art. 14

1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte.

2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un Paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altro Paese.

III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 15

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi.

2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Art. 16

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti contraenti.

Art. 17

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente, quando tali vincoli si trovano nel territorio di quest'ultima.

2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Art. 18

1. I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte contraente ove si effettua il trasporto.

2. La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Art. 19

1. Ciascuna parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

2. Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.

Art. 20

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che non siano ceduti.

2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte contraente.

3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

Art. 21

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

Art. 22

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti contraenti.

2. Per le parti sostituite e non riportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Art. 23

1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

Art. 24

Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte

contraente, l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

- 1) avvertimento;
- 2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);
- 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;
- 4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

Art. 25

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali delle Parti contraenti.

2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:

per il Governo della Repubblica Italiana:
Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

per il Governo della Repubblica Moldova
Ministero dei Trasporti e dell'Infrastruttura Stradale.

Art. 26

1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da un numero uguale di rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni.

- 1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti contraenti;
- 2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli artt. 11 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale,
- 3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9 e 11 e stabilire le modalità di rilascio,
- 4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;

5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;

6) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti contraenti.

Art. 27

1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.

2. Le Parti contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28


1. Il presente Accordo entrerà in vigore dal primo giorno del mese che segue la data della ricezione dell'ultima notifica per iscritto per canali diplomatici sull'adempimento delle Parti contraenti delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo si conclude per un periodo di anni cinque e resterà valido per i successivi periodi di cinque anni se nessuna delle Parti notificherà per iscritto all'altra Parte, almeno sei mesi prima della scadenza del termine corrente di validità, la sua intenzione di denunciarlo.


In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 19.09.1997 in due esemplari originali in lingua italiana ed in lingua moldova entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DI MOLDOVA





Ministero degli Affari Esteri

Mod. 320

064/304. P. 116A. 37.8

Roma, 27/12/2002

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica della Moldova in Roma e, con riferimento all'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 19 settembre 1997, si pregia di prendere atto della confluyente volontà del Governo moldovo, rappresentata da codesta Ambasciata con Nota Verbale n. 775 del 27 dicembre 2002, di apportare alcune modifiche all'Accordo medesimo - conformemente a quanto richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, allo scopo di armonizzare la terminologia di alcune disposizioni dell'Atto internazionale stesso al diritto comunitario - secondo la nuova formulazione accolta da entrambe le Parti e di seguito riportata:

"Articolo 12

Comma 1, punto 2): i trasporti di materiale destinato alle esposizioni (*nel testo in lingua italiana*).

Ambasciata della Repubblica della Moldova
Via Montebello, 8
00185 ROMA

Articolo 19

1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per l'ammissione temporanea nei rispettivi territori nazionali.

Articolo 20

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono in ammissione temporanea, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, introdurre una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti.

2. Resta uguale.

3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'ammissione temporanea in esenzione degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

Articolo 21

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli ammessi temporaneamente restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

Articolo 22

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già introdotto in ammissione temporanea, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti.

2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.”

Qualora codesta Ambasciata concordi con quanto precede, il Ministero degli Affari Esteri propone che la presente Nota e la Nota di risposta di eguale tenore costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Moldavia che entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica della Moldavia in Roma gli atti della sua più alta considerazione.

AMBASATA
REPUBLICII MOLDOVA
IN ITALIA



AMBASCIATA
DELLA REPUBBLICA DI
MOLDOVA IN ITALIA

00185 Roma, Via Montebello 3 tel.: (3906) 474 02 10, (3906) 478 24 400, fax: (3906) 478 81 092, e-mail: ada.mol@flashnet.it

N. 139

NOTA VERBALE

AS.
Am
P-10A-308

L'Ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e ha l'onore di confermare l'arrivo della Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana n°064/304 del 20.01.2003 con il seguente contenuto:

Articolo 12

Comma 1, punto 2): i trasporti di materiale destinato alle esposizioni *(nel testo in lingua italiana)*.

Articolo 19

1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.


2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per l'ammissione temporanea nei rispettivi territori nazionali.

Articolo 20

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono in ammissione temporanea, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, introdurre una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti.

2. Resta uguale.

3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'ammissione temporanea in esenzione degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.



Articolo 21

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli ammessi temporaneamente restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

Articolo 22

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già introdotto in ammissione temporanea, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti.

2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale."

L'Ambasciata della Repubblica di Moldova a Roma ha l'onore di confermare l'accetto delle autorità moldave che la Nota sopra indicata del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e la presente Nota di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Moldova ed il Governo della Repubblica Italiana che entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 19 settembre 1997.

L'Ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione.



Roma, 10 marzo 2003

Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

*Direzione Generale per i Paesi dell'Europa
Ufficio IV*

ROMA

